

Firenze, li 8 novembre 2017

Ill.mo

**On. Andrea Orlando**  
**Ministro della Giustizia**

*e per conoscenza:*

Ill.mo

**Avv. Andrea Mascherin**  
**Presidente del Consiglio Nazionale Forense**

Ill.mo

**Avv. Nunzio Luciano**  
**Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense**

Ill.mo

**Avv. Antonio Rosa**  
**Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense**

Ill.mo

**Avv. Sergio Paparo**  
**Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze**

Ill.mo

**Avv. Luigi Pansini**  
**Segretario Generale Associazione Nazionale Forense**

Ill.mo

**Avv. Alberto Vermiglio**  
**Presidente Associazione Italiana Giovani Avvocati**

Gent.ma

**Avv. Laura Jannotta**  
**Presidente Unione Nazionale Camere Civili**

Ill.mo

**Avv. Beniamino Migliucci**  
**Presidente Unione Nazionale Camere Penali**

Gent.ma

**Avv. Rita Perchiazzi**  
**Presidente Unione Nazionale Camere Minorili**

Ill.mo  
**Avv. Massimiliano Cesali**  
**Presidente Movimento Forense**

Ill.mo  
**Dott. Gaetano Stella**  
**Presidente Confprofessioni**

Gent.ma  
**On. Donatella Ferranti**  
**Presidente della II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati**

Ill.mo  
**Sen. Nico D'Ascola**  
**Presidente della II Commissione Giustizia del Senato della Repubblica**

Ill.mi  
**On. Presidenti dei Gruppi Parlamentari  
della Camera dei Deputati**

Ill.mi  
**Sen. Presidenti dei Gruppi Parlamentari  
del Senato della Repubblica**

**LORO SEDI VIA MAIL**

*Onorevole Sig. Ministro della Giustizia,*

in qualità di presidente del Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana - A.N.F., Le scrivo per sottoporre alla Sua attenzione l'opportunità di voler disporre una proroga di almeno sessanta giorni all'imminente entrata in vigore, fissata per il prossimo 11 novembre, dell'art. 12 della Legge Professionale Forense, così come attuato dal D.M. 22 settembre 2016, al fine di armonizzare l'intera disciplina anche alla luce delle osservazioni che in questa sede mi permetto di formularLe.

Rilevo che l'art. 12 della Legge Professionale Forense presenta numerosi profili di criticità tanto al primo quanto al secondo comma che, pertanto, determinano la necessità di rinviarne l'entrata in vigore, pena il grave pregiudizio che potrebbe derivarne per l'intera avvocatura.

Nello specifico, la nostra Associazione, già all'indomani dell'approvazione della Legge n. 247/2012, si era fatta promotrice di un'iniziativa volta a segnalare e mettere in luce l'illogicità ed abnormità dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni introdotto dall'art. 12, comma 2, della Legge Professionale Forense, richiedendo l'abrogazione di tale disposizione. Nell'imminenza dell'entrata in vigore del D.M. 22/09/2016, poi prorogata alla data dell'11 novembre p.v., abbiamo appreso con indubbio favore – anche se con stupore per le tardive tempistiche adottate – la Sua decisione, comunicata al Presidente del Consiglio Nazionale Forense in risposta alla nota di quest'ultimo del 26/10 u.s., di valutare l'opportunità di una modifica della norma in questione sul presupposto, da Lei condiviso, di lasciare alla libera scelta di ciascun avvocato la stipula o meno di una polizza assicurativa contro gli infortuni.

Sul punto non posso che esprimerLe il mio apprezzamento – e quello dell'Associazione che qui rappresento – invitandoLa a voler portare a conclusione l'*iter* abrogativo da Lei anticipato.

Tuttavia – ed anche tale ulteriore aspetto fonda l'odierna mia richiesta – ritengo che siano molteplici i profili di criticità e le problematiche riguardanti la formulazione del D.M. 22 settembre 2016 avuto riguardo, in particolare, alla disciplina del nuovo obbligo assicurativo per la R.C. professionale di cui all'art. 12, comma 1, della Legge Professionale Forense. Ne condivido l'obbligatorietà, stante l'indubbia esigenza di sicurezza sociale e di tutela di tutti gli utenti dei servizi professionali garantiti, giudizialmente o stragiudizialmente, dagli avvocati nello svolgimento della loro funzione costituzionale.

In tal senso, ritengo necessario sottoporre alla Sua valutazione l'opportunità di una riformulazione del disposto attuativo dell'obbligo di cui all'art. 12, comma 1, della Legge

Professionale Forense, sulla scorta delle indicazioni ed osservazioni che mi permetto, con spirito costruttivo e collaborativo, di evidenziarLe.

Il D.M. 22/09/2016 prevede, da un lato, all'art. 2 ed al primo comma, la “*retroattività illimitata*”, condizione imprescindibile per l'operatività delle polizze cd. “*claims made*”, e dall'altro, all'art. 2 ed al secondo comma, che l'assicurazione debba contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, “*nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività*”, con ciò impedendo le tipiche tutele dell'assicuratore, di fonte legale o negoziale, per i casi di aggravamento del rischio assicurato.

In tale contesto, tuttavia, riteniamo assolutamente pregiudizievole l'assenza di una previsione normativa che stabilisca un obbligo a contrarre a carico delle compagnie assicurative ed al contempo preveda la costituzione di un Fondo di Garanzia.

La previsione normativa come attualmente vigente, infatti, viene attuata dai broker assicurativi mediante l'offerta sul mercato di polizze cd. *claims made* della durata annuale e con espressa esclusione del tacito rinnovo alla scadenza, elementi – quelli della durata annuale e senza tacito rinnovo – che rischiano di generare gravi conseguenze per gli obbligati.

In particolare, a titolo esemplificativo posso segnalarLe alcune problematiche evidenti:

1) non sempre l'avvocato può, nell'immediato, rendersi conto di un errore professionale.

Alla cessazione della polizza annuale ed in occasione della stipula della nuova gli verrà sottoposto un questionario nel quale dichiarare l'esistenza di condotte potenzialmente foriere di richieste risarcitorie. Se non dichiarerà nulla (anche in buona fede, ove non si sia reso conto dell'errore), quando, l'anno successivo, gli arriverà la richiesta risarcitoria, l'assicurazione verificherà che, nel questionario sottoscritto in occasione della polizza per l'anno successivo a quello della condotta colposa contestatagli dal cliente, l'avvocato non aveva segnalato l'errore e gli formulerà l'eccezione contrattuale ex art. 1892 cod. civ., negandogli la copertura.

2) Diversamente, laddove l'avvocato abbia diligentemente indicato nel questionario la condotta colposa – che potrebbe anche non determinare una futura richiesta risarcitoria – potrebbero verificarsi alcune conseguenze:

- a) il rifiuto da parte della compagnia di stipulare una nuova polizza, cosa consentita in assenza di un obbligo a contrarre;
- b) la compagnia assicurativa si offrirà di stipulare una nuova polizza alle medesime condizioni, escludendo però dalla copertura l'eventuale richiesta di risarcimento derivante dalla condotta evidenziata, rispetto alla quale, quindi, l'avvocato rimarrà "scoperto", con chiara elusione della funzione di garanzia dell'assicurazione, anche e soprattutto nei confronti dei terzi;
- c) la compagnia si offrirà di stipulare una nuova polizza che garantirà anche il rischio conseguente all'errore comunicato, ma ad un premio esoso che l'avvocato, stante l'obbligo a suo carico e le gravi conseguenze deontologiche previste per l'inadempimento, sarà costretto a corrispondere a prescindere dalla circostanza che pervenga o meno una richiesta risarcitoria;

\*

Alla luce di tutti questi rilievi – tali, ne converrà, da poter vanificare quell'esigenza di sicurezza sociale per gli utenti degli avvocati, sottesa all'introduzione dell'obbligo assicurativo per la R.C. Professionale – sono convinto che Lei, Signor Ministro, Vorrà assumere tutte e le più opportune decisioni che possano tutelare l'interesse generale, oggi pregiudicato dalla formulazione degli obblighi assicurativi, disponendo immediatamente il rinvio di almeno sessanta giorni dell'entrata in vigore del D.M. 22/09/2016 al fine di armonizzare l'intera disciplina.

Certo della Sua attenzione l'occasione è gradita per porgerLe cordiali saluti

*Il Presidente del Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana*  
*Avv. Alessandro Mori*

